



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 4612

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1 comma 8 la lettera e è abrogata. Il 10 % dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno.

Conseguentemente l'aliquota dell'iva ordinaria passa dal 20 al 21 %

Motivazione

Gli effetti delle disposizioni in merito al patto di stabilità sono insostenibili per i comuni, è necessario inoltre, al fine di potere onorare le obbligazioni assunte, lo sblocco di parte dei residui. Si propone quindi di non aggravare ulteriormente la manovra per i comuni e di consentire il pagamento del 10% dei residui passivi in conto capitale in quanto può essere pagato nell'anno 2011 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma

8 bis: **Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità** .All'articolo 20 il comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011 come modificato, è sostituito dal seguente:

2. Al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province, e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni, sono ripartiti in classi secondo i seguenti parametri di virtuosità.

I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche, così come fissate dall'articolo 156 del D.Lgs. 267/2000 e mediante accorpamento delle fasce individuate alle lettere m) e n), e aree geografiche in riferimento ai seguenti parametri:

- a) Equilibrio della parte corrente del bilancio;
- b) Riduzione dello stock di debito;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno;
- d) Percorso di convergenza verso i fabbisogni standard.

Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

Ai fini della individuazione del posizionamento dei comuni nelle classi di virtuosità di cui al primo periodo del presente comma si tiene conto per il 50% dell'andamento degli stessi nell'ultimo quinquennio e per il restante 50% dell'andamento dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

L'individuazione dei parametri di virtuosità necessita di un puntuale approfondimento tecnico finalizzato a far emergere i reali casi di virtuosità.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1, dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma

8 ter: **Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità.** All'articolo 20 comma 2 le parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281" sono sostituite dalle seguenti "previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per i Comuni e le Province e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per le Regioni "

All'articolo 20 comma 2 le parole "sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:...." Sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti"secondo parametri di virtuosità finanziaria relativi all'ultimo quinquennio, tenuto conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata".

Motivazione

L'individuazione dei parametri di virtuosità necessita di un puntuale approfondimento tecnico finalizzato a far emergere i reali casi di virtuosità.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. A decorrere dall'anno 2012 sono abrogate, con riferimento a tutti i tributi comunali, le sospensioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermate dal comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. A decorrere dal medesimo anno 2012 non si applicano inoltre le limitazioni alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, disposte con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Sono fatte salve le deliberazioni dei comuni in materia di addizionale comunale all'Irpef adottate entro i termini di deliberazione del bilancio per il 2011 sulla base del predetto articolo 5.

Motivazione

L'attuazione del federalismo fiscale, per quanto resa più difficile dal complesso dei vincoli finanziari imposti agli enti locali, necessita la massima responsabilizzazione delle amministrazioni e delle collettività locali, anche sotto il profilo delle scelte in materia di pressione fiscale.

Le sospensioni della libertà di manovra delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, da ultimo reintrodotte con il d.l. 93 del 2008, unitamente all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, hanno agito in modo iniquo ed irrazionale, impedendo ai Comuni di intervenire nella modulazione della propria politica fiscale indipendentemente dai livelli di pressione fiscale locale già raggiunti e dalle effettive condizioni di bilancio degli enti.

L'intervento di parziale liberalizzazione previsto dall'attuale versione dell'articolo 1, comma 11, limitato alla sola manovra dell'addizionale comunale all'Irpef, appare immotivato e incongruo, in quanto impedirebbe ai Comuni di agire anche su altri cespiti di propria competenza, e in particolare sugli immobili gravati dall'ICI, modulando in modo più razionale le eventuali scelte di inasprimento della pressione fiscale locale.

Va inoltre osservato che l'attuale formulazione del comma 11 (ultimo periodo) dispone l'abrogazione immediata dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 è immediata. Ciò impedirebbe ai Comuni che ancora non hanno deliberato il bilancio 2011 – il cui termine è stato come è noto prorogato al 31 agosto 2011 – di intervenire sull'aliquota dell'addizionale Irpef entro i limiti di cui al medesimo articolo 5.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'articolo 1, dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

11 bis : ***(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)*** "All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel proprio sito individuato con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 »."

Motivazione

Al fine di permettere ai Comuni di mantenere i livelli di servizi ai cittadini e di adeguarli alle nuove esigenze del proprio territorio si chiede la possibilità di aumentare il limite massimo dell'aliquota dell'addizionale Irpef, passando dallo 0,8 per cento al 2 per cento.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'articolo 1, dopo il comma 11, inserire il comma:

11 bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

“4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento”

b) sono abrogati i primi due periodi del comma 10 dell'articolo 14.

Motivazione

Si chiede la sostituzione della compartecipazione al gettito IVA con la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone, in quanto quest'ultimo è maggiormente legato al territorio.

Art. 1

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'articolo 1, dopo il comma 11 ter inserire il comma:

11 quater. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, le Unioni dei Comuni e gli altri comuni con popolazione inferiore inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

e) gli adattamenti ritenuti necessari in materia di accertamento, riscossione e rimborsi, in applicazione delle norme di carattere generale previste dai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo.

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.”

MOTIVAZIONI

Con la proposta di emendamento aggiuntivo in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (art. 4).

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall'emanazione del decreto legislativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

a) viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre

stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile; minori; soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune;

- b) viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;
- c) vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni).

Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni capoluogo di provincia e con popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti, limitandola negli altri casi agli enti qualificati turistici o città d'arte in quanto inclusi negli appositi elenchi regionali, come attualmente indicato dalla norma vigente.

La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del d.lgs. 23.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

L'articolo 14 comma 1 lettera d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato

Conseguentemente il prelievo sui capitali oggetto di scudo fiscale aumenta di due punti percentuali.

Motivazione

Si propone di abrogare i tagli al fondo di riequilibrio previsto dal federalismo municipale.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

L'attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 è sospesa fino alla stabilizzazione della finanza locale conseguente la fissazione delle risorse destinate alla perequazione all'ammontare dei trasferimenti erariali esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 42 del 2009 e l'individuazione del pareggio del bilancio come regola del patto di stabilità interno.

Motivazione

Si propone la sospensione del percorso di attuazione del federalismo fiscale fino alla stabilizzazione delle risorse comunali compreso il patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Il Governo procede entro l'anno 2012 alla vendita delle azioni di proprietà del Tesoro, di Cassa depositi e prestiti, Ferrovie dello Stato, ENI, Enel e Finmeccanica.

Le dismissioni delle azioni dovranno comunque avvenire entro un valore complessivo annuale di 5 miliardi di euro.

I proventi delle vendite confluiscono in un fondo presso il Ministero del tesoro di durata almeno quinquennale destinato a finanziare le opere infrastrutturali delle città situate nelle regioni a statuto ordinario. I residui fondi derivanti da tali vendite sono destinati all'abbattimento del debito statale.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 10% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola “parziale” è abolita ed è aggiunto il seguente periodo “Le spese di investimento finanziate dall'imposta di scopo non concorrono alla determinazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno;

b) al comma 147, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da “con l'esclusione” a “esistenti”; alla lettera h), le parole da “a nuovi” a “culturali” sono sostituite dalle parole “alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive”; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente “h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.”;

d) al comma 150, sostituire le parole “30 per cento dell'ammontare” con le parole “all'ammontare”

e) dopo il comma 151, aggiungere il seguente comma 151 bis:

“151 bis. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151.”

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso.

MOTIVAZIONE

La norma proposta provvede a dare attuazione, a decorrere dal 2012, alla previsione dell'articolo 6 del d. lgs. n. 23 del 2010 (“Federalismo municipale”), disponendo dal 2012 nuovi criteri applicativi per l'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, commi da 145 a 151.

Le modifiche proposte riprendono i criteri direttivi di cui all'articolo 6 citato, la cui attuazione era invece demandata ad un apposito regolamento statale, previsione che verrebbe così superata.

Viene inoltre prevista l'esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno delle spese finanziate dal gettito dell'imposta di scopo.

Vengono infine previste modalità di applicazione dell'imposta di scopo, attualmente collegata all'ICI, a seguito dell'introduzione dell'Imposta municipale propria (art. 8 del

d.lgs. 23 del 2011, attualmente prevista a decorrere dal 2014 e sostitutiva, tra l'altro, dell'ICI). Viene in proposito previsto, oltre al collegamento con il nuovo tributo, l'obbligo per il Comune di assicurare, anche nel nuovo scenario applicativo, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, quali la durata e i limiti all'ammontare del gettito.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Semplificazione della disciplina della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali

1. All'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 2bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, i comuni organizzano, in forma singola o associata, le relative attività sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ricercando ogni possibile sinergia con le correnti attività di gestione delle entrate proprie e di espletamento dei compiti istituzionali. I comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti organizzano le predette attività in forma associata. La partecipazione all'accertamento di cui al comma 1 è considerata funzione fondamentale dei comuni, ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 26 e seguenti. In tutti i casi di svolgimento in forma associata delle attività di partecipazione all'accertamento, i comuni possono determinare autonomamente le modalità di ripartizione della quota incentivante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. La costituzione della forma associata è oggetto di pubblicazione previa apposita comunicazione da effettuarsi a cura di uno dei comuni associati, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. I comuni possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei componenti, un consiglio tributario, quale organo consultivo e di ausilio della giunta comunale nella determinazione degli indirizzi per l'individuazione delle aree di maggiore proficuità degli interventi di contrasto all'evasione fiscale e delle modalità più efficienti di intervento in collaborazione con le agenzie fiscali e con le altre amministrazioni centrali indicate dalla legge. La composizione, le eventuali incompatibilità, la durata e l'eventuale ulteriore specificazione delle funzioni del Consiglio tributario sono disciplinate dalla delibera istitutiva. Il consiglio tributario può essere costituito dai comuni che esercitano le attività di partecipazione all'accertamento in forma associata, quale organo consultivo della forma associativa.”;

b) all'articolo 4, lettera b), le parole “il consorzio” sono sostituite dalle parole “la forma associativa”.

MOTIVAZIONE

La norma proposta modifica, anzitutto, alcuni aspetti non essenziali della revisione della partecipazione all'accertamento recata dall'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento alla rimozione dell'obbligatorietà dell'istituzione dei consigli tributari e dell'obbligo di costituire consorzi tra i comuni di minori dimensioni per la loro istituzione. Tali obblighi, lungi dal costituire strumenti di promozione della partecipazione comunale all'accertamento, determinano invece rilevanti aggravii organizzativi, si pongono in conflitto con norme recenti che prevedono l'abolizione dei consorzi di funzione tra gli enti locali e comportano rischi di sovrapposizione di ruoli e responsabilità con gli organi politici ed amministrativi dei Comuni.

L'istituzione dei Consigli tributari viene pertanto resa facoltativa, precisando le funzioni consultive ed ausiliarie di tali organi, unitamente ad alcuni aspetti relativi alla loro regolamentazione, lasciata in massima parte all'autonoma determinazione dei Comuni.

Di contro, viene invece rafforzata la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali, indicandola come funzione fondamentale ai fini dell'obbligatorietà dell'esercizio e della gestione in forma associata, in relazione alle previsioni del decreto legge n. 78 del 2010 (art. 14 commi 26 e seguenti).

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Revisione del prelievo sui rifiuti

1. La revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), viene disposta attraverso l'emanazione di un apposito decreto legislativo integrativo, da adottarsi ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sulla base dei criteri integrativi di cui al presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, sono aboliti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti, che sono contestualmente sostituiti con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture comunali, di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano e dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti nella misura indicata dal piano finanziario annuale approvato dal comune sulla base della proposta del servizio competente, o del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.

3. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

- i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica;

- i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono tenuti a disposizione, oppure sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione; gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile;

- nel caso di abitazioni locare a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20% dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma ed ulteriormente modificabile dal comune nel rispetto della soglia minima e della soglia massima ivi stabilita. Al fine del concorso del proprietario, il soggetto passivo locatario detrae il relativo ammontare dal canone di locazione;

- la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività, ad eccezione delle superfici relative a locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, da determinarsi, unitamente alle modalità di dichiarazione, attraverso il regolamento comunale. Sono parimenti escluse dalla determinazione della superficie imponibile le

superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Il decreto di cui al presente comma può stabilire le modalità di determinazione delle superfici non imponibili, nonché la misura di eventuali riduzioni in presenza di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, anche indicando la necessità di norme tecniche e regolamentari di attuazione;

- la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

- il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche;

4. I comuni possono introdurre un prelievo di natura tariffaria a copertura dei costi connessi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a condizione che la gestione del servizio nel proprio territorio soddisfi criteri di equa ripartibilità degli oneri medesimi tra i cittadini. I criteri per l'introduzione del prelievo sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2011. In caso di adozione della tariffa, le misure di applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono ridotte in modo corrispondente.

5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 195, comma 2, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui alla presente lettera";

b) alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".

MOTIVAZIONE

La revisione del prelievo sui rifiuti si rende necessaria al fine principale di superare attraverso l'introduzione di un regime organico le difformità attualmente vigenti in quanto sono oggi di fatto vigenti ben tre regimi alternativi: la Tarsu (*ex d.lgs. n. 507 del 1993*), la Tia (*ex d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49*) e la "Tia integrata" (*ex d.lgs. 152 del 2006, art. 238*).

La direzione indicata prevede due linee di soluzione, individuate anche al fine di rafforzare il percorso di costruzione del federalismo fiscale:

a) la confluenza del prelievo sui rifiuti in un nuovo tributo, in coerenza con i ripetuti pronunciamenti della sentenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e

della Corte dei Conti, a seguito della sentenza Corte Cost n. 238 del 2009, secondo la quale, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito ad un prelievo coattivo cui in ogni caso non ci si può sottrarre, il relativo prelievo si configura necessariamente come un tributo.

b) l'estensione del campo di applicazione del nuovo tributo al finanziamento degli interventi di miglioramento e sviluppo delle infrastrutture comunali, di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano e dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta, ivi compreso –ovviamente – il servizio di gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre ipotizzati dispositivi di tariffazione diretta del servizio di gestione dei rifiuti nel caso in cui i comuni siano in grado di assicurare modalità di erogazione del servizio (con particolare riferimento alla raccolta ed al trasporto e – più in generale – ai componenti di costo "variabili" secondo la classificazione di cui alle norme tecniche attuative del d.lgs. n. 22 del 1997, coerenti con una più precisa riconducibilità dei relativi oneri a ciascuna utenza servita.

L'azione di riassetto dell'intera materia consente finalmente di superare le incertezze attualmente determinatesi per effetto dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali e di prassi succedutisi nell'ultimo biennio, che costituiscono un obiettivo rischio per la stabilità del gettito che nel complesso assomma attualmente a oltre sette miliardi di euro.

Si ritiene inoltre indispensabile, nelle more della riorganizzazione della normativa di settore, l'intervento normativo di cui al comma 6, volto a chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione. Ciò con lo scopo di dare certezza applicativa per norme che necessitano di un quadro organico di attuazione.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Canone di occupazione servizi a rete

All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

"6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti.

Per utenti finali ai fini del presente articolo si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto."

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che provvedono a fornire il servizio all'utente finale, utilizzando la rete del concessionario stesso.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili facendo ricadere il prelievo, come è logico, sui soggetti erogatori effettivi dei servizi a rete in base al rispettivo numero di abbonati o utenti.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Canone installazione mezzi pubblicitari

Il limite di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 62 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è elevato dal 25% al 50%

MOTIVAZIONE

La proposta consente di attenuare le problematiche legate agli effetti di una norma gravemente lesiva dell'autonomia regolamentare dei comuni e che produce distorsioni nella determinazione delle misure del canone pubblicitario di cui all'art. 62 del d.lgs. 446/97.

Infatti, l'imposizione di un limite invalicabile (+25%) all'aumento di prelievo risultante dal passaggio al canone rispetto alla disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, comporta una forte rigidità nell'articolazione tariffaria del canone, vanificando le possibilità innovative derivanti dal superamento del regime tributario.

In buona sostanza, l'obbligo di osservanza del limite di aumento del 25% nel passaggio dall'imposta al canone pubblicitario vanifica il richiamo all'insieme dei parametri, tipici del canone, previsti dalla legge (art. 62, comma 2, lett. d), che indica oltre ai "criteri di ragionevolezza e gradualità, elementi quali la dimensione della "popolazione residente", la "rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune", le "caratteristiche urbanistiche delle diverse zone" e l'"impatto ambientale" degli impianti assoggettati al canone.

Il limite del 25% comporta, di fatto, il trascinarsi dell'articolazione tariffaria previgente e limita l'applicazione dei criteri citati a mere operazioni di copiatura e aggiustamento del sistema tariffario dell'imposta a discapito dello snellimento e della maggiore aderenza all'effettiva ritraibilità economica degli impianti pubblicitari, che il passaggio a canone dovrebbe consentire.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti articoli (articoli da 2bis a 2 quinquies):

Articolo 2bis

Riscossione delle entrate dei comuni

Al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

“33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.”

b) al comma 34, la lettera c) è abolita.

MOTIVAZIONE

Il comma 33 sembra indicare, in modo non sufficientemente chiaro, la non applicabilità dell'intera disciplina novellata dal comma 32, riguardante le modalità di richiesta e corresponsione dei rimborsi dovuti dagli enti impositori agli agenti della riscossione per procedure esecutive infruttuose, ai rimborsi derivanti da spese maturate fino al 2010.

La formulazione proposta, oltre a chiarire in modo più diretto tale previsione, mira anche ad escludere le entrate degli enti locali dalle modifiche in questione, in quanto non appare congruo intervenire in questa materia in una fase di profondo mutamento del regime della riscossione locale a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 70 del 2011. Si determinerebbero, infatti, ulteriori obblighi economici e procedurali con riferimento alle aziende del gruppo Equitalia che, in base al d.l. 70 del 2011 convertito con la legge 106, risulteranno escluse dallo svolgimento di attività di riscossione delle entrate dei Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2012.

È pertanto necessario, nell'ambito dei necessari interventi di adeguamento del sistema della riscossione degli enti locali al nuovo regime, stabilire tutte le misure atte a regolare in modo equilibrato ed efficace i rapporti inconclusi per le attività di riscossione condotte dai concessionari bancari, prima, e dalle aziende del gruppo Equitalia, poi, assicurando le condizioni per il superamento delle continue proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ulteriormente disposte con il comma 34.

Per gli stessi motivi è necessario abolire la lettera c) del comma 34 che, escludendo la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione, modifica ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari

bancari e dalla stessa Equitalia, determinando inoltre gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.

Articolo 2ter

Servizio Riscossione Locale

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo comma, mediante apposita convenzione.

2. Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali in qualità di concessionario dell'ente locale affidante e con le modalità di cui al punto 1 della lettera *gg-quater* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali.

MOTIVAZIONE

La proposta di istituire un Servizio per la riscossione delle entrate locali è conseguenza delle modifiche apportate al sistema della riscossione coattiva delle suddette entrate dalle modifiche apportate nell'iter di conversione parlamentare all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede l'abbandono di Equitalia Spa dell'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tale circostanza determina un momento di forte sofferenza da parte delle migliaia di comuni che utilizzano per la riscossione coattiva delle proprie entrate i servizi di Equitalia Spa. Né è ragionevole pensare che nei pochi mesi che ci separano dall'avvio del nuovo sistema i comuni possano provvedere a detta funzione direttamente, o costituendo apposite società, ovvero ricorrendo, mediante procedimenti di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

In effetti, per un verso, appare evidente la pratica impossibilità di istituire nuovi uffici reperendo le necessarie professionalità all'interno degli enti stessi e, per altro verso, appare improponibile l'ipotesi dell'effettuazione di migliaia di gare per l'affidamento a soggetti esterni. Entrambe queste soluzioni porrebbero i comuni in gravi e forse insuperabili difficoltà in un momento di grave sofferenza della finanza pubblica e degli stessi bilanci comunali.

Si ritiene quindi che l'istituzione di un Servizio per la riscossione delle entrate locali organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nelle forme ritenute le più efficaci dalla stessa Associazione e dai comuni interessati, non avente di fatto finalità di lucro e quindi svolto nel precipuo interesse degli enti locali, possa coprire efficacemente il

vuoto che si determinerà con l'abbandono delle attività di riscossione coattiva delle entrate locali da parte di Equitalia Spa.

Le concrete modalità di organizzazione del Servizio in questione dovranno essere definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il compito dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in qualità di rappresentante dei comuni stessi e di garante del corretto svolgimento delle attività affidate, di organizzare il Servizio stesso.

Articolo 2quater

Proroga di termini

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, il termine di cui alla lettera *gter* dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, è prorogato al 1° gennaio 2013. Le modalità di attuazione della predetta lettera *gter* sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2012.

MOTIVAZIONE

Il passaggio dall'attuale regime della riscossione caratterizzato da una diffusa presenza delle società del gruppo Equitalia S.p.a., in specie per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei Comuni, al nuovo regime previsto dal d.l. 70 del 2011 che prevede la fuoriuscita di tali soggetti dal novero dei soggetti abilitati ad intervenire nella riscossione delle entrate comunali, necessita di un periodo di transizione più ampio dei pochi mesi previsti dal d.l. 70 e di regole certe per la restituzione dei carichi oggetto di riscossione finora affidati agli agenti della riscossione.

L'ampliamento dei termini temporali e l'individuazione di criteri e modalità per la transizione, di cui alla presente proposta di emendamento, sono inoltre funzionali alla attivazione del nuovo servizio di cui alla precedente proposta (articolo 2 ter).

Articolo 2quiquies

Semplificazione in materia di riscossione dell'ICI

1. All'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;

c. al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al comune.”

2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

MOTIVAZIONE

La stratificazione nel tempo di norme scarsamente coordinate rende di difficile comprensione l'esatta portata delle disposizioni in materia di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tale situazione rende necessario un intervento di semplificazione e di razionalizzazione tanto più necessario in conseguenza delle modifiche arretrate al sistema della riscossione dei tributi locali dalle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011.

Va altresì osservato che la proposta legislativa è finalizzata all'attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 2, lettera u) della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, che impone la previsione di meccanismi di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto degli importi dei tributi agli enti locali impositori, principio che si ritiene debba essere applicato anche riguardo i tributi vigenti senza attendere la piena attuazione del federalismo fiscale, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle entrate tributarie dei comuni necessario per valutare lo sforzo fiscale degli enti in questione.

Articolo 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

Abrogare l'articolo 4.

In alternativa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“In fase di prima applicazione la verifica di cui al comma 1, e' effettuata entro il 31/12/2013, analizzando, a partire dal 1/1/2012, l'andamento quadrimestrale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica esternalizzati, rispetto all'efficienza, all'efficacia, all'economicità' degli stessi ed al grado di soddisfazione dell'utenza. Detta verifica e' poi effettuata periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali ovvero alla scadenza dei contratti di servizio, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.”;

Al comma 8 eliminare le parole: **“individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica”;**

Al comma 13 sostituire le parole: “900.000 euro”, con le seguenti parole: **“2.000.000 di euro”;**

Abrogare il comma 14;

Al comma 15 dopo le parole: “mista pubblica e privata” inserire la seguente frase: **“a maggioranza pubblica”;**

Abrogare i commi da 17 a 23;

Abrogare il comma 26;

Al comma 28 inserire il seguente periodo: **“Con decreto del ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza stato-citta', in adeguamento ai principi della disciplina referendaria, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione delle reti di proprietà' pubblica e per l'eventuale acquisizione pubblica, anche attraverso il supporto dell'ANCI.”;**

Al comma 31, a fine comma, inserire il seguente periodo: **“l'eventuale differenza aggiuntiva fra l'importo indicato in sede di gara e quello derivante da un eventuale contenzioso grava sul gestore entrante.”;**

Al comma 32 sono apportate le seguenti modifiche:

ad inizio comma sostituire le parole: “Fermo restando” con la seguente: **“Anche a valere su”;**

alla lettera a) sostituire le parole: “31 marzo 2012” con le seguenti parole: **“31 dicembre 2012”;**

alla lettera b) sostituire le parole: “31 giugno 2012” con le seguenti parole: **“31 dicembre 2012”;**

alla lettera d) eliminare la seguente frase: **“al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore”;**

abrogare il comma 33;

dopo il comma 33 inserire il seguente comma:

“33 bis. All’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni al quarto periodo, le parole entro il “31 dicembre 2011”, sono sostituite con le parole: “entro il 31 dicembre 2013”.

Motivazione

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica necessita di un adeguato approfondimento e di un confronto con i soggetti interessati, soprattutto alla luce della recente pronuncia abrogativa referendaria e del confuso quadro di riferimento in materia che, in continuo mutamento, non consente ad enti ed operatori di avere certezze e garanzie onde poter programmare ed investire. Pertanto si ritiene assolutamente necessario stralciare la disposizione ed avviare un immediato confronto ANCI – Governo in merito alle disposizioni in questione al fine di porre in essere una disciplina condivisa che consenta di raggiungere in maniera graduale le liberalizzazioni del settore.

In alternativa si propongono alcune modifiche che pongono le basi per un’applicazione graduale delle norme e contengono un sistema premiale per le dismissioni maggiormente incentivante.

Art. 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

All'art. 4

- al comma 13 dopo le parole “900.000 euro annui,” inserire il seguente periodo: **“ovvero se l'ente affidante è un soggetto di cui agli articoli 22 e 24 della legge 05.05.2009 n. 42”**;
- al comma 32, lettera a) dopo le parole di cui al comma 13, inserire il seguente periodo **“ovvero se effettuati da un soggetto di cui agli articoli 22 e 24 della legge 05.05.2009, n. 42”**.

Motivazione

Alla luce della recente pronuncia abrogativa referendaria e tenendo conto delle crisi economica in atto è opportuno che in alcuni casi, laddove vi siano condizioni di economicità del servizio garantite da bacini di utenza specifici e particolari contesti economico – sociali da tutelare, garantire la possibilità per i Comuni di effettuare l'affidamento in house providing nel rispetto della normativa comunitaria.

Pertanto si ritiene assolutamente necessario prevedere alcune restrizioni ai regimi delle liberalizzazioni, in virtù di specifiche argomentazioni proposte dagli enti locali nella loro autonomia.

Articolo 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

dopo il comma 35 è inserito il seguente comma:

“Il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipula, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, un apposito protocollo d'intesa con l'ANCI per porre in essere, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti locali, nonché per istituire un Comitato, che può essere allargato anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento e gli esiti delle gare e delle liberalizzazioni nel settore dei servizi pubblici locali nonché per esaminare eventuali modifiche legislative da proporre al Governo.”

Motivazione

L'emendamento è necessario affinché governo e Comuni possano porre in essere iniziative concertate di sensibilizzazione ed assistenza agli enti locali rispetto alle nuove disposizioni ed agli adempimenti previsti. Considerando poi l'impatto della nuova disciplina, la necessità di interpretazioni univoche circa l'operatività della stessa e per poter effettuare un monitoraggio congiunto, rispetto allo stato di attuazione ed alle istanze delle stazioni appaltanti è necessario che il Ministro per gli affari regionali e la coesione territoriale ed ANCI possano stipulare uno specifico protocollo d'intesa.

Articolo 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

dopo il comma 35 è inserito il seguente comma:

“All’articolo 10, comma 16, del dl 70/2011, convertito con modifiche dalla legge 106/2011, al primo periodo, le parole: “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti parole: “Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Motivazione

L'emendamento è volto a recepire lo specifico ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nell'iter di conversione in legge del dl 70/2011. Quest'ultimo - onde correggere l'evidente errore materiale contenuto nella disposizione recentemente convertita in legge - impegnava il Governo nel prevedere, in un altro provvedimento, che un componente delle costituenda l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua fosse designato su proposta della “Conferenza Unificata” e non della “Conferenza Stato-Regioni”, in quanti trattasi di un settore di diretto interesse anche degli enti locali. La modifica proposta si rende pertanto necessaria ed urgente.

Articolo 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

All'articolo 4, dopo il comma 35, inserire il seguente comma:

“Fino all'emanazione del decreto relativo alla definizione dei criteri di gara per le gare d'ambito di cui all'art. 46 bis del dl 159/2007 convertito in legge 222/2007 smi, i Comuni possono bandire singolarmente o in forma associata le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a prescindere dagli ambiti territoriali.

All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 93/2011, sono pertanto apportate le seguenti modifiche:

- **all'inizio del comma le parole:"alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono eliminate;**
- **il secondo periodo del comma e' abrogato.**

L'affidamento del servizio di distribuzione del gas e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al d. lgs. 164/2000 smi.

In caso di contenzioso sul valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, l'eventuale differenza a conguaglio e' versata dal gestore entrante.

In sede di gara, se non previsto nel bando o nella lettera d'invito, il concorrente può comunque offrire all'ente locale affidante, quale condizione migliorativa dell'offerta, un corrispettivo una tantum fino al 20% del VRT.”

Motivazione

Al fine di reperire risorse per gli enti locali, a fronte di una definizione degli ambiti territoriali ancora incompleta e che comunque per essere attuata necessiterà di tempi relativamente lunghi con conseguente blocco delle competizioni per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e' necessario prevedere la possibilità per gli enti di procedere immediatamente ai nuovi affidamenti del servizio ai sensi del vigente d. lgs. 164/2000 smi, fino all'emanazione del decreto inerente i criteri di gara per ambiti. A valere dalle prossime gare, quindi con un congruo periodo transitorio, la riforma potrà entrare direttamente a regime. L'emendamento e' pertanto necessario per favorire le liberalizzazioni ed il sistema concorrenziale nonché per reperire risorse per i bilanci delle amministrazioni comunali, già provati dai continui tagli.

Articolo 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

dopo il comma 35, inserire il seguente comma:

“Nelle more dell’emanazione delle leggi regionali di cui all’articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 smi e comunque fino alla piena operatività del metodo normalizzato nel loro contesto, i Comuni nei quali l’autorità d’ambito non è effettivamente operativa, nonché quelli in regime ex Cipe, a decorrere dal 1/1/2012 e successivamente ogni anno, possono aggiornare le tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione fino ad incremento massimo del 50% di quelle attuali, al netto del recupero dell’inflazione, comunque possibile, deliberando in tal senso entro il 31/12/2011, per la prima decorrenza e successivamente ogni anno.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario ed urgente per colmare il pericoloso vuoto normativo che si è creato a seguito dell'abrogazione del regime CIPE del servizio idrico che al momento al momento rende estremamente complesso identificare correttamente la disciplina di riferimento lo stesso regime, che rappresenta ancora più del 30% della popolazione servita, a causa della mancanza di un transitorio. In alcuni contesti le tariffe idriche sono ferme da tempo e pertanto è opportuno inserire una clausola moratoria che, fino all'emanazione delle leggi regionali in materia di sostituzione delle abrogande Autorità d'ambito, permetta alle amministrazioni comunali di recuperare i costi degli investimenti compiuti e dell'inflazione.

Articolo 5
(Norme in materia di società municipalizzate)

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: “alla dismissione di” con le seguenti parole: **“all’approvazione della delibera di avvio della dismissione delle”**;

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: “e’ comunicata” inserire la seguente frase: **“con lettera del legale rappresentante dell’ente”**;

Al comma 1, all’inizio del terzo periodo, inserire le seguenti parole: **“Le entrate derivanti dall’alienazione della predetta quota e”**;

A fine comma 1 inserire il seguente periodo: **“ Gli enti territoriali che procedono secondo i termini indicati alle succitate dismissioni delle partecipazioni beneficiano di un aumento del 20% del rapporto di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 98/2011 e successive modificazioni, relativamente all’assunzione di personale.”**

Motivazione

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica necessita di un adeguato approfondimento e di un confronto con i soggetti interessati, soprattutto alla luce della recente pronuncia abrogativa referendaria e del confuso quadro di riferimento in materia che, in continuo mutamento, non consente ad enti ed operatori di avere certezze e garanzie onde poter programmare ed investire. Pertanto si ritiene assolutamente necessario stralciare la disposizione ed avviare un immediato confronto ANCI – Governo in merito alle disposizioni in questione al fine di porre in essere una disciplina condivisa che consenta di raggiungere in maniera graduale le liberalizzazioni del settore.

In alternativa si propongono alcune modifiche che pongono le basi per un’applicazione graduale delle norme e contengono un sistema premiale per le dismissioni maggiormente incentivante.

Art. 16
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni)

L'articolo 16 è soppresso

Motivazione

La disposizione prevede, con riferimento ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il venir meno dei consigli e delle giunte comunali, nonché l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative attraverso la costituzione di unioni municipali. Si propone l'abrogazione di tale disposizione in quanto non se ne condivide l'impostazione generale che lede profondamente l'autonomia dei Comuni. Se ne propone lo stralcio al fine di una trattazione esaustiva in sede di Carta delle autonomie.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli Enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente programmano le proprie politiche di assunzioni e di spese di personale con l'unico vincolo derivante dalle proprie disponibilità finanziarie e di bilancio ed adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. Per tali Enti non trovano applicazione l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per gli Enti non rispettosi del patto di stabilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per consentire agli enti in regola con le disposizioni del patto di stabilità di programmare le proprie politiche del personale coerentemente con i propri fabbisogni e con l'unico vincolo derivante dalle proprie capacità di bilancio, in ossequio all'autonomia costituzionalmente tutelate delle amministrazioni locali.

Solo in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al Patto di stabilità si prevedono vincoli puntuali in materia di assunzioni e precisi obblighi di contenimento delle spese di personale.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La rigidità dei vincoli posti dal comma 7 dell'articolo 76 del dl 112/2008 blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti.

Inoltre il limite alle assunzioni a tempo indeterminato appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, *“si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”*.

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono *“strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità”* e dunque l’eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

Art. 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

All'articolo 4, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:

17-*bis*. Il comma 9, dell'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile in quanto allo stato attuale non è possibile effettuare un computo cumulato delle spese degli enti locali e delle relative società partecipate, stante il diverso regime contabile che governa la redazione dei bilanci di tali enti.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigenza della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale scopertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per rendere maggiormente flessibili e coerenti con criteri di virtuosità i limiti relativi alle spese di personale per gli enti non assoggettati al Patto di stabilità, pur nel rispetto dell'obiettivo generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa stessa.

Art. 4
(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

All'articolo 4, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:

17-*bis*. All'articolo 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

“2-*ter*. I divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale previsti al comma precedente non si applicano nel caso di personale addetto alla conduzione e manutenzione di mezzi per il trasporto pubblico locale e per i servizi ambientali.”

Motivazione

L'emendamento viene presentato per consentire maggiori margini di autonomia alle società, fermo restando gli obiettivi di contenimento complessivo della spesa, in relazione alle assunzioni di particolari tipologie di personale impiegate nell'ambito di servizi essenziali.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

L'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 è modificato come segue:

le parole da *“che risultano collocati nella classe di virtuosità”* sino a *“del medesimo articolo”* sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 6, le parole: *“Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto”*, sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 quater dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 restringe ai soli Enti collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali esterni nel limite del 18% mentre per gli altri Enti si applicherebbe la percentuale definita per le amministrazioni statali.

L'emendamento, che non comporta alcun aggravio di spesa in quanto si tratta di posizioni dirigenziali in dotazione organica, si rende necessario per consentire a tutti gli Enti maggiori margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni.

Aggiungere il seguente articolo

Articolo

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

Conseguentemente il comma 39 dell'art. 2, Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.

Motivazione

Per non compromettere ulteriormente l'attività di programmazione degli Enti si richiede l'abrogazione della disposizione che ha introdotto il graduale abbassamento del limite all'indebitamento per gli enti locali portandolo dal 15% all'8%.

Aggiungere il seguente articolo

Art.

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2011/2014, il personale in servizio a tempo indeterminato, su richiesta non revocabile del medesimo, può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può, in ogni caso, comportare incremento di spesa per il personale.

Motivazione

L'emendamento viene proposto per consentire anche alle amministrazioni locali di attuare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, piani di ristrutturazione e riorganizzazione del patrimonio professionale e di risorse umane di cui dispongono, al fine di rinnovare i propri organici.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1 comma 5 sostituire le parole *“il Corpo della polizia penitenziaria,”* **con le parole** *“il Corpo della polizia penitenziaria e il personale della polizia locale”*

Motivazione

Le disposizioni di limitazione sul personale che non si applicano al comparto sicurezza devono essere previste anche al personale della polizia locale per ciò che riguarda la sicurezza urbana.

Art. 1
(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

All'art. 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma

“5bis. L'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal patto di stabilità interno e dal tetto disposto dall'art.9 comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 in quanto non producono aumenti di spesa del personale.”

Motivazione

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziarie il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compressi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 2

(Disposizioni in materia di entrate)

All'Art. 2 dopo il comma 35 è aggiunto un nuovo comma:

“Comma 35 bis. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri e merci) – 1. *A decorrere dal 1 gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:*

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché eper le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti”

Motivazione

*L'emendamento si pone l'obiettivo di: **garantire** ai Comuni sede dei Porti una autonomia finanziaria; assicurare interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento; di **finanziare** misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la **sicurezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale.***

Art. 3
(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

All'art. 3 dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma 12-bis:

“12-bis. Nel caso di occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, già oggetto di autorizzazione paesaggistica per gli anni precedenti, l'autorizzazione può considerarsi valida anche per le stagioni successive nell'invarianza della struttura e dei luoghi rispetto al progetto autorizzato.”

Motivazione

L'aggiunta di questo comma permette di avvalersi della “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) nei casi di strutture mobili per manifestazioni, fiere, sagre e feste ecc. per i quali si è avuta negli anni precedenti l'autorizzazione paesaggistica e la struttura e il luogo sono rimasti invariati.

Art. 6

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

All'art. 6 comma 1 lettera c) le parole *“Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art.31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”* **sono sostituite con le parole** *“L'amministrazione competente procede alle verifiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando la possibilità di azione avverso prevista dall'art.31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”*

Motivazione

La Segnalazione di inizio attività è un atto unilaterale da parte di un terzo nei confronti dell'amministrazione che esercita le verifiche di legge in base alle sue prerogative connesse. In tal senso, prevedere la possibilità di intervento esterno sulla programmazione delle attività di verifica dell'amministrazione, nel configurarsi come elemento estraneo, rischia fortemente di rendere l'avvio delle attività – non solo edilizie - da parte degli interessati subordinata all'esito della verifica, configurando così, di fatto, un procedimento autorizzativo parimenti al permesso di costruire in materia edilizia.